

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

L'esercizio del diritto di recesso dalla S.T.P. S.r.l. (e dallo Studio Associato)

di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**



In alcuni miei precedenti contributi (si vd., da ultimo, "[La Posizione Del Socio Che Recede Dallo Studio Associato](#)") mi sono occupato del recesso del professionista dallo **Studio Associato**.

Oggetto del presente articolo sono, invece, **le cause che legittimano l'esercizio del diritto del recesso del socio dalla S.T.P. S.r.l.**

Va innanzitutto chiarito che la società tra professionisti (S.T.P.) non costituisce un genere autonomo di modello societario e che, pertanto, ogni singola S.T.P. segue le regole dettate dal Codice Civile in relazione al **modello societario prescelto** (per una trattazione dei caratteri essenziali della S.T.P. si rinvia a "[S.T.P. E Operazioni Di M&A E Di Aggregazioni Tra Studi](#)").

Veniamo ora all'analisi del recesso del socio facente parte di una S.T.P. S.r.l., fattispecie la cui norma di riferimento è l'**art. 2473 cod.civ.**

Analogamente a quanto stabilito dall'art. 2285 c.c. (norma di riferimento del recesso dallo Studio Associato), anche detta norma consente che nell'**atto costitutivo** della società possa essere previsto "*quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità*".

Tuttavia a differenza di quanto stabilito dall'art. 2285 c.c., che prevede la possibilità di recesso "*quando ricorra una giusta causa*" (formulazione ampia, che lascia margini di interpretazione in molti casi concreti), in materia di recesso da una S.r.l., vi è, viceversa, un **elenco tassativo di delibere**, che legittimano il socio dissenziente a recedere.

Infatti, ai sensi dell'**art. 2473 c.c.**, "*In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al **cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o***

più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.”

Peraltro si rinvengono **altre norme** che, seppur in maniera indiretta, stabiliscono altre cause legali di recesso. Tra queste ricordiamo:

- il diritto di recedere (eventualmente dopo un termine comunque non superiore a due anni dalla costituzione della società/dalla sottoscrizione della partecipazione) “*qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte*” ai sensi dell'art. 2469 c.c.;
- il diritto di recedere in capo al socio dissenziente nei confronti della delibera di **aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi** (art. 2481 bis c.c.);
- il diritto di recesso in capo al socio di **società soggetta ad attività di direzione e coordinamento** (art. 2497 quater c.c.);
- il diritto di recedere in capo al socio dissenziente nei confronti della delibera avente ad oggetto modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di **clausole compromissorie** (art. 34 D. Lgs. 5/2003).

Va comunque sottolineato che se la società **revoca la delibera** che legittima il recesso ovvero se è deliberato lo **scioglimento della società**, il recesso diventa privo di efficacia.

Mentre nulla viene detto, in tema di recesso da una società di persone/Studio Associato, in caso di venir meno della giusta causa che ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso.

Infine, sempre per espressa previsione dell'art. 2473 c.c., il diritto di recesso è poi sempre previsto in capo ai soci di **società contratta a tempo indeterminato**.

[Continua a leggere qui](#)